



CIRCOLO ARCI CACCIA TRE BERTÉ



VERBALE ASSEMBLEA N. 6 DEL 22/06/2026

Circolo Arci Caccia Tre S.P. 326 Est n. 154 Tre Berte di Montepulciano Siena
Cod. Fiscale 90018970526 – Partita Iva 01294800527

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 22 giugno 2026, alle ore 21.00, presso la sede sita in Circolino di Tre Berte in via S.P. 326 N. 154 Comune Montepulciano si è riunita l'Assemblea dei soci dell'associazione "Archi Caccia Tre Berte APS, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche* e in seguito al messaggio Runts in allegato ai fini dell'iscrizione al Runts.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la signora Biagi Angela.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

- 1) Torresi Roberto
- 2) Biagi Angela
- 3) Garosi Alfio
- 4) Giomarelli Marcello
- 5) Loculli Carlo
- 6) Mazzieri Mario
- 7) Gonnelli Giuliano
- 8) Cioli Stefano
- 9) Cappelli Michela
- 10) Peccetti Giacomo
- 11) Olivieri Claudio
- 12) Galli Edoardo
- 13) Paolucci Simona
- 14) Perai Marco
- 15) Ciolfi Emiliano
- 16) Torresi Giulia

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, cioè: modifica statutaria in seguito a messaggio Runts ai fini dell'iscrizione al Registro unico del terzo settore.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 16; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23.00 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Bioj Angela

Il Presidente [Signature]

Tre Berte li, 22/06/2026

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Montepulciano

Registrato 26 GIU 2026 al N° 149 serie 3

Imposta versata di € ESENTE



[RUNTS Ufficio Toscana] [CF 90018970526] [IDPR 2596487] Ricevuto nuovo messaggio

Da avvisi.runts@cert.infocamere.it <avvisi.runts@cert.infocamere.it>

A CIRCOLOARCICACCIATREBERTE@PEC.IT <CIRCOLOARCICACCIATREBERTE@PEC.IT>, robertotorresei64@gmail.com <robertotorresei64@gmail.com>

Data giovedì 4 giugno 2026 - 09:57

Gentile utente,

Ufficio Toscana Le notifica che per quanto concerne la pratica di codice 2596487, inoltrata per l'ente CIRCOLO ARCICACCIA TRE BERTE APS con codice fiscale 90018970526, è presente un nuovo messaggio:

"Gentilissimi,

richiamati gli artt. n. 47 del D. Lgs n. 117/2017 e 9 del D.M. 106/2020, in riferimento all'istanza di iscrizione presentata, esaminata la documentazione allegata, si chiede gentilmente di presentare:

- chiarimenti in merito a quanto stabilito nello Statuto all'art. 20 "Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento ? indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti", in quanto tali quorum sono inferiori a quelli necessari per la validità delle assemblee ordinarie, contrariamente a quanto previsto dalla normativa, che richiede una maggioranza rafforzata per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- chiarimento in merito all'acronimo ETS e APS, in quanto nello Statuto la denominazione ? completa dell'acronimo APS, tuttavia, l'Ente si qualifica come ETS;
- chiarimento in merito all'assenza nello Statuto del divieto di distribuzione degli utili (art. 8 del D. Lgs. 117/2017);
- attestato di affiliazione alla rete ARCI;
- chiarimento in merito alla mancata indicazione nel Registro RUNTS dell'appartenenza alla Rete sopra detta, in quanto non dichiarato.

Le integrazioni e i chiarimenti richiesti, ovvero, qualora si ritenesse opportuno, Vostre eventuali osservazioni, dovranno pervenire in risposta alla presente comunicazione, mediante messaggistica, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, durante i quali il procedimento di iscrizione ? sospeso.

L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti nel rispetto dei termini comporta la mancata iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 9 del D.M. 106/2020.

Per informazioni chiarimenti e consulenza ? possibile rivolgersi al CESVOT, previa registrazione nell'area riservata "My CESVOT" presente sul sito www.cesvot.it.

A disposizione per eventuali necessità?

Cordiali saluti.

"

La invitiamo ad accedere all'area riservata del portale RUNTS per prendere visione del suddetto messaggio ed eventualmente rispondere.

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.

Cordiali saluti

Statuto

CIRCOLO ARCI CACCIA TRE BERTE APS

Comune di Montepulciano (SI)

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, il "**CIRCOLO ARCI CACCIA TRE BERTE APS**" (denominata associazione nel presente testo) con sede legale nel comune di Montepulciano (SIENA). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce ad Arci Caccia ETS adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come all'intera comunità. Sono finalità dell'associazione, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.117/2017

- Promozione e realizzazione di interventi per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della biodiversità impegnandosi attivamente per il contrasto di pratiche di bracconaggio e dello sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali;
- Promozione e realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione nonché attività educative, formative e culturali rivolte alla promozione del rispetto e alla tutela dell'ambiente e della salvaguardia degli "habitat".
- Realizzazione di attività sportive e ricreative nei settori della cinofilia, del tiro sportivo, della falconeria, dell'escursionismo, della pesca sportiva, compreso l'attività didattica. L'associazione potrà assumere la gestione di aree naturali, aree protette, oasi, riserve, parchi, strutture di recupero e di riabilitazione per la fauna selvatica e gli animali in genere, nonché di altre strutture coerenti con l'attuazione delle attività e delle finalità dell'associazione.

Per la realizzazione delle proprie attività e finalità potrà stipulare accordi, protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nonché con enti di protezione civile, di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive. Potrà assumere partecipazione in enti anche di natura societaria purché aventi qualifica di Ente di Terzo settore e comunque privi di fini di lucro. L'associazione persegue inoltre la valorizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza di tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica nel rispetto delle norme comunitarie e della 157/92 e successive modificazioni e della normativa regionale.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui l'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui l'art.5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della "legge 14 agosto 1991, n. 281". Svolgimento di attività di protezione civile e servizi di pubblica utilità.
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 d lgs
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (es. attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari.....)
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui l'art.5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

Bioy Auger

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi in cui l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto sociale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6, del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontariato è incolmabile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento di attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I/le Soci/e

Articolo 5 - Ammissione dei soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, in dipendenza dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda all'Ufficio di Presidenza, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - procedimento di ammissione

E' compito dell'Ufficio di Presidenza o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà accolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si presenterà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- Frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- Discutere ed approvare i rendiconti;
- Eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata dall'Ufficio di Presidenza;
- Approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo - 8 doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

Big. Angela

- Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
- Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, dell'Assemblea dei soci;
- Osservare le regole dettagliate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In mancanza di un regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Articolo 9 – perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per;

- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Mancato pagamento della quota associativa annuale;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto all'Ufficio di Presidenza;
- Espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di pagamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10 – azioni disciplinari

L'Ufficio di Presidenza ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali dei/delle suoi/e soci/e;
- L'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali dell'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- L'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasione comunque connesse alla partecipazione della vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 – trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui l'art.10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 – patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo di riserva;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;

Biof. Angela

- Ogni altro attivo coerente con i diritti propri di una associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – fondi di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- Proventi derivanti alla gestione economica del patrimonio;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Contributi pubblici e privati;
- Erogazioni liberali;
- Raccolte fondi;
- Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. La programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15 – bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dall'Associazione siano superiori a 1 milione di euro, è redatto a cura dell'Ufficio di Presidenza il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 – organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Ufficio di Presidenza.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Sono organismi di garanzia e controllo:

- L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017;
- Il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti sono informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazione derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 – partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/e soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura dell'Ufficio di Presidenza tramite avviso scritto, contenente la data il luogo e l'orario di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria dall'Ufficio di Presidenza o dal Presidente, nei casi previsti dagli art 20 e 31 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – validità dell'assemblea ordinaria

Biof. Aug. La

In prima convocazione dell'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 6 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – modifiche statutarie

Per le modifiche statutarie occorre la presenza in Assemblea di almeno tre quinti dei/delle soci/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art.31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o da un/una socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la Presidente dell'Assemblea propone un/una segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità e i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che le firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzanti sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindi giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.7:

- a) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Al termine del mandato discute la relazione dell'Ufficio di Presidenza uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico programmatico;
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) Delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
- i) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- k) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/e soci/e. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di amministrazione previsto dall'art 26 del CTS, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

L'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria dei cittadini/e non soci/e, e in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25 – Cariche sociali

L'Ufficio di Presidenza elegge e revoca al suo interno:

Biof. Angela

- Il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza dell'Ufficio di Presidenza che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile;
- Il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente, e in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute dell'Ufficio di Presidenza e li firma con il Presidente; presiede l'Ufficio di Presidenza in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
- Il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà dell'Ufficio di Presidenza eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente dell'Ufficio di Presidenza secondo le norme stabilite all'art 28 dello statuto. L'Ufficio di Presidenza può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze dell'Ufficio di Presidenza

Compiti dell'Ufficio di Presidenza sono:

- Convocare l'Assemblea dei soci;
- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le proposte di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Nei limiti previsti dall'art 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art 14 del CTS;
- Individuare le attività diverse di cui art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art 13.c 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- Stabilire la quota associativa ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- Compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 – Riunioni dell'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza si riunisce di norma due volte l'anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente. E' da ritenersi valido l'Ufficio di Presidenza non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a Consigliere/a. la parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale

Biof. Angèle

verbale è conservato nel libro verbali dell'Ufficio di Presidenza ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, l'Ufficio di Presidenza prende atto della decadenza. E' facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione dell'Ufficio di Presidenza e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione dell'ufficio di Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione dell'Ufficio. Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione dell'Ufficio di Presidenza; diversamente la prima Assemblea soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadono dall'incarico la maggioranza dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'intero Ufficio di Presidenza decade. L'Ufficio di nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. Le cariche di consigliere/a e di componente organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro, ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui l'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30 lett a). l'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinanti affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

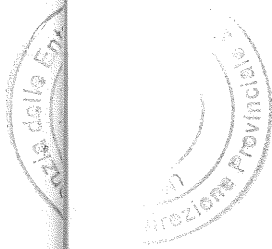
- a) Potrà incaricare dalla revisione legale dei conti l'Organo di controllo sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) Ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad Arci Caccia ETS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo del CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.



Bioj. Angela

Disposizioni finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/La Segretario/a

Biag. Angelo

Il/La Presidente

